



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 Città Metropolitana di Messina Cod.Fisc.00275560837

Via Don Luigi Sturzo n° 3 - Tel. 09033101 - Fax 0903310223 – www.comunevillafrancatirrena.it

ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 21/05/2018

CAMPAGNA ANTINCENDIO, PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI 2018

IL SINDACO

Autorità Comunale di Protezione Civile

VISTA la Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m. e i. con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto al Sindaco la qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile;

CONSIDERATO:

- **che** il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- **che** l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, posso essere causa predominante di incendi;
- **che** i predetti appezzamenti di terreni privati, aventi i fronti prospicienti su strade comunali, determinano gravi problemi di visibilità e viabilità veicolare e pedonale a causa della mancata manutenzione periodica, da parte dei proprietari, delle opere di spettanza, come il taglio della vegetazione spontanea, di siepi e di rami di piante;
- **che** tali circostanze, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono causare gravi problemi di ordine igienico-sanitario fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali molesti;
- **che** il verificarsi di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO:

- **che** è necessario predisporre misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;
- **che** è indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano, e quindi in prossimità di civili abitazioni e/o edifici pubblici a salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumità;
- **altresì**, indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali, di uso pubblico, siano in condizioni di sicurezza.

PRESO ATTO:

- **che** gli incendi che si verificano durante la stagione estiva causano ingenti danni ambientali;

VISTI:

- l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lg n. 112/98 e la legge regionale L. R. n. 14/98, in materia di protezione civile;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 Città Metropolitana di Messina Cod.Fisc.00275560837

Via Don Luigi Sturzo n° 3 - Tel. 09033101 - Fax 0903310223 – www.comunevillafrancatirrena.it

- la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle Leggi Regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del Decreto Legislativo n. 139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione incendi;
- l'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- il Decreto Legge n. 59 del 15/05/2012 convertito dalla Legge n. I 00 del 12/07 /20 I 2 "disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile"
- l'art. 256 bis del Decreto Legislativo n. 152/06 introdotto dalla Legge 06/02/20 I 4 n. 6;
- il Regolamento dei fuochi controllati in agricoltura;
- l'art. 14 comma 8 lett. b del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91;
- gli artt. 449-650-652 del Codice Penale;
- le norme vigenti del Codice Civile;

ORDINA

Articolo 1

I proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di strutture artigianali/commerciali con annesse aree pertinenziali, devono provvedere al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene pubblica e veicolo d'incendio; altresì devono realizzare, lungo i confini con strade comunali e vicinali di uso pubblico, sentieri ed edifici, adeguate fasce tagliafuoco.

Articolo 2

I proprietari di fondi o chi per essi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade comunali e vicinali di uso pubblico, a tagliare i rami delle piante che si protendono, in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale e dei marciapiedi.

Articolo 3

I proprietari confinanti ed i conduttori di fondi sono tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali e vicinali di uso pubblico.

Articolo 4

Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

Articolo 5

Chiunque, avvisti un incendio che interessa o minaccia aree boscate, incolte o adibite a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a dare immediata comunicazione alle competenti autorità locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento attraverso i seguenti numeri telefonici:

Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515;



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 Città Metropolitana di Messina Cod.Fisc.00275560837

Via Don Luigi Sturzo n° 3 - Tel. 09033101 - Fax 0903310223 – www.comunevillafrancatirrena.it

Vigili del Fuoco: tel. 115;

Polizia Municipale di Villafranca Tirrena tel. 090.336666.

Articolo 6

L'ANAS, la Città Metropolitana di Messina, il Consorzio Autostrade Siciliane, Rete Ferroviaria Italiana, l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, l'ENEL, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali, nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle Norme Vigenti, compreso il Codice della Strada.

Articolo 7

Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere, per tutto il periodo estivo, le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza.

Articolo 8

Fino al 31 ottobre 2018, stante l'elevato rischio di incendi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:

- *far brillare mine o usare esplosivi*, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
- *abbandonare* sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
- *ai conducenti* di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale secco o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
- *all'interno* delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
- *compiere* ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi.

Articolo 9

E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1 giugno al 30 settembre.

Dalla data della presente e sino a 31 maggio e dal 1 ottobre sino al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale di Rometta (rec. tel. 090 992 4268), è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- *la combustione* controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
- *dall'accensione* alla fase dello spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
- *possono* essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- *è comunque* vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (Scirocco).

Articolo 10

Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescare e lo sviluppo di incendi.



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 Città Metropolitana di Messina Cod.Fisc.00275560837

Via Don Luigi Sturzo n° 3 - Tel. 09033101 - Fax 0903310223 – www.comunevillafrancatirrena.it

SANZIONI

- 1) - Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere ed interessanti fronti prospicienti le strade comunali e vicinali, di uso pubblico, sarà elevata una sanzione da Euro 168,00 ad Euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. Lgs. n. 285/1992 e del Decreto del Ministero Giustizia del 19/11/2012;
- 2) - Nel caso di mancato diserbo di terreni incolti in genere e/o pro curato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000; a carico dei trasgressori, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 60 del Codice Penale.
- 3) - Nel caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione.
- 4) - Restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- *pubblicata* all'Albo Pretorio e presso l'albo on-line del Comune di Villafranca Tirrena;
- *resa pubblica* e affissa mediante manifesti nelle strade più frequentate del territorio comunale;
- *inserita* sul sito ufficiale del Comune (<http://www.comunevillafrancatirrena.gov.it>)
- *notificata* al Responsabile della Polizia Municipale, al Comandante delle Stazione Carabinieri di Villafranca Tirrena, al Comandante del Distaccamento Forestale di Rometta, al Comandante della Polizia Provinciale di Messina, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;
- *trasmessa* all' ANAS di Messina, al Consorzio Autostrade Siciliane, a Rete Ferroviaria Italiana Direzione territoriale di Palermo, all'ENEL di Messina, all'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive di Messina, per gli adempimenti descritti al superiore art. 6;
- *notificata* al Responsabile della 2° Settore – Ufficio Tecnico Manutentivo e del 3° Settore – Ufficio Tecnico, per la predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, a carico degli inadempienti.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 31 ottobre 2018 salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli d'incendio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Messina entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 giorni mediante ricorso giurisdizionale dimlanzi al TAR della Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, li 21 Maggio 2018

IL SINDACO

f.to (*Dott. Matteo DE MARCO*)